

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

1 produzione

Il Tribunale di Napoli – II sezione civile - nella persona del Giudice dott. Ciro Caccaviello ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 10758 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2011 avente ad oggetto:
azione revocatoria

TRA

banca

ATTORE

E

tizio

caia

sempronia

e mevia

CONVENUTI

CONCLUSIONI

Il procuratore di banca chiedeva dichiararsi inefficace l'atto stipulato in data 18.3.10 con cui tizio trasferiva alla coniuge caia ed alle figlie mevia e sempronia



la quota di comproprietà pari ad $\frac{1}{2}$ dell'appartamento sito in
omissis, riportato in catasto
alla sez. in esecuzione degli accordi presi
in sede di separazione personale dei coniugi, con vittoria di spese.

Il procuratore di tizio, caia, mevia e sempronia

chiedeva il rigetto della domanda, con vittoria di
spese.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 15.4.11 Unicredit spa conveniva in
giudizio tizio, caia, mevia e
sempronia.

L'attore, premesso che:

è creditore di tizio della somma di 80.389 oltre interessi
in virtù di fideiussione prestata in favore della]alfa srl

in data 18.3.10 tizio trasferiva alla coniuge caia
ed alle figlie mevia e sempronia la quota di
comproprietà pari ad $\frac{1}{2}$ dell'appartamento sito omissis

in esecuzione degli accordi presi in sede di
separazione personale dei coniugi;
deduceva che l'operazione era stata effettuata al fine di sottrarre il
bene i beni alla garanzia del credito vantato;
chiedeva quindi dichiararsi inefficace l'atto stipulato in data 18.3.10
con cui tizio trasferiva alla coniuge caia ed

sentenza proc. n. 10758/11 r.g. pag. 2



alle figlie ^{mevia e sempronia} la quota di comproprietà
pari ad ½ dell'appartamento sito in ^{omissis}

in esecuzione degli accordi presi in sede di separazione personale
dei coniugi, con vittoria di spese.

Si costituivano ^{tizio}, ^{caia}, ^{mevia e sempronia}
..... e contestavano la domanda dell'attore, deducendone
l'infondatezza e chiedendone il rigetto, con vittoria di spese.

Il Giudice, viste le conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza
odierna, decide la causa a seguito di discussione orale ai sensi dell'art.
281 sexies c.p.c. dando lettura in udienza della motivazione e del
dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va detto che agli atti manca la produzione dei
convenuti, ritirata dal procuratore e non più depositata.

Ancora in via preliminare va detto che la cessione di un bene in
esecuzione dei patti stipulati in sede di separazione personale dei
coniugi è revocabile non inerendo ai diritti inalienabili del coniuge,
che si riducono al diritto di abitazione nella casa familiare.

Venendo al merito va detto che la domanda è fondata e va accolta.

I presupposti dell'azione revocatoria sono i seguenti:

- a) l'esistenza di un credito;
- b) un atto di disposizione del patrimonio del debitore;
- c) un pregiudizio alle ragioni creditorie (cd. *eventus damni*);

sentenza proc. n. 10758/11 r.g. pag. 3



- d) la consapevolezza di tale pregiudizio da parte del debitore (cd. *scientia damni*) e, nel caso di atti anteriori al sorgere del credito, l'ulteriore requisito della dolosa preordinazione al fine di pregiudicare il soddisfacimento del credito (cd. *consilium fraudis*);
- e) per i soli atti a titolo oneroso, la *scientia damni* da parte del terzo e, nel caso di atti anteriori al sorgere del credito, l'ulteriore requisito della partecipazione del terzo al dolo preordinato.

Si ritiene, poi, pacificamente che la sussistenza di tali presupposti possa essere provata anche a mezzo di presunzioni e che l'azione sia esperibile anche nei confronti del terzo subacquirente.

Nella fattispecie in ordine al punto a) si osserva che il credito in questione, peraltro non contestato, è provato mediante la produzione della documentazione bancaria (cfr. contratto di c/c, saldaconto e contratto di fideiussione agli atti) che consente di ritenere probabile la sussistenza del credito vantato. Non è necessario, infatti, che questo sia giudizialmente accertato

In ordine al punto b) si osserva che la cessione di un bene costituisce, ovviamente, un atto di disposizione del patrimonio.

In ordine al punto c) si osserva l'alienazione di tale bene riduce la garanzia del credito vantato da banca _____ non essendo provato che _____ tizio disponga di altri cespiti.

In ordine al punto d) si osserva che il bene è stato venduto dopo il maturarsi dei crediti di Unicredit spa e, pertanto, la *scientia damni* è *in re ipsa* a nulla rilevando che l'azione giudiziaria sia stata iniziata successivamente nei confronti del debitore principale.



In ordine al punto e) si osserva che la cessione del bene in esecuzione degli accordi di separazione non può essere considerata un atto a titolo gratuito e, pertanto, il requisito della *scientia damni* in capo all'acquirente è necessario.

Orbene tale conoscenza può essere presunta in capo all'acquirente in virtù dei seguenti elementi:

la coincidenza temporale tra la separazione e l'insorgere delle difficoltà economiche della garantita;

il collegamento tra le parti (coniugi e figli);

la mancanza di giustificazione, ai fini della mera separazione personale dei coniugi, dell'onerosa cessione della proprietà.

L'atto in questione va, pertanto, dichiarato inefficace nei confronti del creditore.


Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come dal dispositivo.

La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art.282 c.p.c..

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da banca _____ nei confronti di tizio _____, caia _____ mevia _____ e sempronio _____ e con atto di citazione notificato il 15.4.11, così provvede:

1. dichiara inefficace nei confronti di banca _____ l'atto stipulato in data 18.3.10 con cui tizio _____ trasferiva alla coniuge caia _____ ed alle figlie mevia _____ e sempronia _____



la quota di comproprietà pari ad $\frac{1}{2}$ dell'appartamento sito in
omissis

2. condanna ^{tizio} _____, caia _____, mevia _____ e
sempronia _____ al pagamento delle spese di giudizio, che si
liquidano in euro 5.500 per onorario ed euro 658 per spese;
3. autorizza il competente Conservatore dei RR.II. a trascrivere la
presente sentenza.

Così deciso in Napoli il 11.10.13.

IL GIUDICE
(Dott. Ciro Caccaviello)

